

I patti parasociali nella riforma delle società di capitali

1. Introduzione

Con il termine “Patti parasociali” si è soliti definire gli accordi con i quali i soci di una società o di altro soggetto giuridico collettivo, quale ad esempio un consorzio con attività esterna, “*dispongono dei diritti che derivano loro dall’atto costitutivo, impegnandosi reciprocamente ad esercitarli in modo predeterminato*”¹.

I patti parasociali, quasi completamente ignorati dal legislatore fino agli anni ottanta², hanno avuto un primo importante riconoscimento con l’emanazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria (“Tuif”), che disciplina le società quotate in borsa. Trovano, infine, collocazione nel codice civile, con l’emanazione del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, e più in particolare con gli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* che dettano, in linea con quanto indicato all’art. 4 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, la disciplina di tali patti relativamente alla loro durata ed alla pubblicità.

La riforma del diritto societario, in definitiva, prende atto di quanto già acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza³. Come è noto, in giurisprudenza si è passati da un orientamento molto rigido, che negava in termini di principio la validità dei patti, ad un orientamento meno estremo, che li riconosceva validi, ma con dei correttivi, fino ad arrivare all’orientamento più recente, che ammette, tali convenzioni, anche a tempo indeterminato⁴.

L’art. 4 della legge delega, lettera c) ha assegnato due obiettivi alla disciplina dei patti parasociali: il primo, che riguarda

¹ OPPO, già nel 1942, utilizzò l’espressione patti sociali per indicare “*convenzioni ... che contengono un intero regolamento – estraneo e difforme dal regolamento sociale – dei diritti e doveri reciproci delle parti in ordine alla loro partecipazione alla società*”: OPPO, *Contratti parasociali*, Milano, 1942, successivamente pubblicato in *Diritto delle società, Scritti Giuridici II*, Padova, 1992, 7 ss.

² E’ da questa data che, seppur in modo non organico tale genere di patti è stato più volte richiamato dal legislatore: art. 2 della legge sull’editoria n. 416 del 1981; l’art. 37 della legge sulle imprese radiotelevisive n. 223 del 1990; art. 7 e 27, 2° comma della legge *antitrust* n. 287 del 1990; l’art. 26, nella legge sull’*insider trading*, senza peraltro che lo stesso si sia preoccupato di regolamentarli da un punto di vista normativo.

³ MEOLI – SICA, *I patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Giur. Comm.*, 2003, 591 ss.

⁴ Cass., 20 settembre 1995, n. 9975 in *Giur. Comm.*, 1997, II, 50 ss.

tutte le società per azioni, consiste nel limitarne l'eccessiva durata, fissando “*a cinque anni la durata temporale massima*”; il secondo riguarda le sole società che fanno ricorso al capitale di rischio⁵ e consisterebbe nell'assicurare “*il necessario grado di trasparenza*”.

Con riferimento alla durata, la riforma del diritto societario ha introdotto una disciplina parzialmente diversa rispetto a quella prevista dal Tuif, ampliando la durata dei patti. L'art. 123 Tuif prevede, infatti, che i patti stipulati a tempo determinato non possano durare più di tre anni e che l'eventuale maggiore durata prevista sia *ex lege* ridotta a tre anni. Pertanto, per le società non quotate, la riforma ha reso possibile una maggior durata, oltre a disciplinare il recesso nei contratti a tempo indeterminato.

In merito al rinnovo dei patti, il legislatore, che non ha ritenuto di modificare la formulazione già adottata dall'art. 123 Tuif, fa esplicitamente salva la possibilità di rinnovare i patti alla loro scadenza. Questo tema continua a sollevare problemi interpretativi, con particolare riferimento all'ammissibilità o meno delle clausole di rinnovo tacito, che sembrerebbero vanificare l'intento del legislatore di limitare “*a cinque anni la durata temporale massima*” dei patti. Infatti, qualora il rinnovo avvenisse per tacito assenso in mancanza di recesso, il patto continuerebbe a vincolare i sottoscrittori senza una esplicita manifestazione di volontà.

Con riferimento alla disciplina delle

⁵ Ovvero le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in maniera rilevante.

società quotate, la dottrina, in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore, sostiene che il rapporto parasociale debba *necessariamente estinguersi* allo spirare del termine legale (di tre anni per i patti relativi alle società quotate e ora di cinque anni per quelli relativi alle società non quotate): le parti, per continuarlo, devono nuovamente esprimere una manifestazione di volontà in tal senso, donde l'illiceità di clausole di tacito rinnovo, soprattutto se rafforzate da penali in capo al contraente uscente⁶.

L'ammissibilità della clausola di rinnovo tacito sembra essere riconosciuta dal regolamento Consob 11971/1999, che agli artt. 128 e 131 fa esplicito riferimento al *rinnovo anche tacito* del patto⁷. Sotto un profilo sostanziale, infatti, le clausole di rinnovo tacito potrebbero trasformare i contratti parasociali a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, caratterizzati però da un diritto di recesso esercitabile solo ogni cinque anni (e non *ad nutum*), con evidente cristallizzazione del controllo degli assetti proprietari.

Considerando la *ratio* della nuova normativa sulla durata dei patti parasociali, ci si chiede se il patto parasociale rinnovato tacitamente possa essere considerato a tempo indeterminato e se questa qualificazione possa comportare l'automatica sostituzione della disciplina

⁶ RESCIO, *La disciplina dei patti parasociali dopo la legge delega per la riforma del diritto societario*, Riv. soc., 2002, 840 ss.

⁷ Art. 128: “*Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob: ...c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto*”. E art. 131: “*...3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento*”.

applicabile e la conseguente attribuzione ai sottoscrittori della facoltà di recesso *ad nutum* prevista dall'art. 2341-*bis*.

In tal modo, ai sottoscrittori sarebbe attribuita la facoltà di recedere sempre ed in ogni caso: da quelli a tempo indeterminato, in qualsiasi momento, mentre da quelli a tempo determinato la facoltà di recedere potrebbe essere esercitata al più tardi dopo cinque anni dalla loro sottoscrizione. La nullità di patti che non prevedano la possibilità di recesso, al più tardi dopo cinque anni dalla loro stipula, è chiaramente finalizzata ad evitare che rapporti di forza tra sottoscrittori dei patti al momento della loro stipula restino inalterati per tutta la durata della società o, comunque, per più di cinque anni.

2. Le tipologie di patti oggetto della disciplina

La prima parte dell'art. 2341-*bis* c.c., seguendo un principio oramai consolidato, ribadisce la piena libertà di forma dei patti parasociali, che pertanto possono essere conclusi anche oralmente o per fatti concludenti. Il legislatore italiano, con la nuova normativa, analogamente a quanto è avvenuto per le società quotate⁸, non ha voluto definire i patti parasociali. Ha individuato talune tipologie di patti, aventi uno specifico contenuto e caratterizzati dal fatto di influire in vario senso nella sfera interna della società, incidendo concretamente sul potere di gestione⁹.

⁸ Cfr. gli artt. 122 e 123 del Tuif.

⁹ Anche secondo recente giurisprudenza, la composita tipologia dei patti parasociali (e, in particolare, i cosiddetti sindacati di voto) non consente la riconduzione ad uno schema tipico unitario: cfr. Cass., 23 novembre 2001, n. 14865.

Secondo il nuovo articolo 2341-*bis*, la normativa si applica ai patti parasociali, *che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società*:

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

Analizzando in dettaglio tale articolo, si può osservare che la lettera a) si riferisce agli accordi generalmente noti col nome di *sindacati* o *convenzioni di voto*, ossia a quelle pattuizioni in virtù delle quali un socio si impegna verso altri soci o verso terzi a votare (o a non votare) nelle assemblee secondo modalità prestabilite¹⁰.

La lettera b), riproducendo l'identica fattispecie già prevista dall'art. 122, 5° comma, lett b) del Tuif, si riferisce agli accordi comunemente noti con il nome di *patti* o *sindacati di blocco*, ossia quegli accordi con cui i soci limitano la libera trasferibilità delle azioni. Con tale espressione si intendono tradizionalmente sia i patti di non alienabilità, diretti ad escludere la libera trasferibilità delle azioni, sia quelli che contemplan meccanismi preferenziali, quali clausole di gradimento o clausole di prelazione sia, infine, i cosiddetti "*patti di covendita*", con cui i soci, qualora uno di loro individui un potenziale acquirente della sua partecipazione, si impegnano a realizzare

¹⁰ Un discorso a parte meriterebbero i cosiddetti patti impeditivi dell'inadempimento degli accordi parasociali sul voto: sull'argomento, cfr. FONTANA, *I patti parasociali*, in BERTOLUZZI (a cura di), *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Torino, 2004, 685 ss.

la vendita solo se il terzo accetti di acquistare anche la partecipazione degli altri oppure acquisti proporzionalmente la medesima partecipazione da tutti soci firmatari del patto.

La lettera c), infine, fa riferimento agli accordi che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società. Questa disposizione può essere interpretata come una norma di chiusura di carattere generale, in quanto si riferisce a qualsiasi accordo che, pur influenzando la *governance* e gli assetti proprietari di una società, non rientri tra le tipologie di patti contemplati *sub a)* e *b)*.

E' importante sottolineare che il significato delle tre diverse tipologie di patti indicati dall'art. 2341-*bis* c.c. deve essere ricostruito alla luce dell'inciso presente nella prima parte del medesimo articolo, il quale richiede che la stipulazione dei patti sia finalizzata alla stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società. Ne consegue che non qualsiasi sindacato di voto o di blocco rientra nell'articolo di nuovo conio, ma solo quello finalizzato alla stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società. Se il concetto di "*governo della società*" appare chiaro ed univoco, maggiore difficoltà potrebbero derivare dalla interpretazione del concetto di "*stabilizzazione degli assetti proprietari*".

Basti notare a questi fini che, dal punto di vista letterale, "*stabilizzare gli assetti proprietari*" potrebbe concernere sia gli assetti proprietari dei soci di maggioranza, sia quelli dei soci di minoranza. Il problema è, dunque, quello della determinazione di una soglia di partecipazione minima al capitale degli aderenti al patto, perché quest'ultimo

possa essere considerato davvero rilevante ai fini della normativa in esame. Non essendo indicata alcuna percentuale di partecipazione al capitale, sarà necessaria una verifica caso per caso.

In estrema sintesi, si può ritenere che il legislatore, con il più volte ricordato inciso, abbia voluto introdurre una norma in bianco, lasciando poi alla dottrina ed alla giurisprudenza il compito di riempirla contemperando gli interessi sottesi nel modo ritenuto più opportuno. Non si può nascondere che tale scelta, se offre, da un lato, il pregio di una grande flessibilità ed adattabilità all'evoluzione della realtà quotidiana, è foriera, d'altro lato, di uno stato di estrema incertezza. Nell'introdurre la disciplina delle convenzioni in esame il legislatore, al fine di evitare un utilizzo improprio della nuova normativa introdotta, ha previsto che tali disposizioni non possono applicarsi "*ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni e servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo*". La *ratio* di questa esclusione risiede nel fatto che questo tipo di accordi non incide su alcun diritto dei soci.

3. Profilo soggettivo

Sotto il profilo soggettivo la volontà del legislatore è stata quella di disciplinare i patti parasociali che coinvolgano in maniera diretta o indiretta le società per azioni. E' necessario ricordare che la normativa in esame, per esplicita previsione, si applica anche agli accordi parasociali relativi a società che controllano società per azioni. Appare evidente la volontà del legislatore di

evitare che l'applicazione della nuova normativa, qualora limitata alle sole società per azioni, sia elusa attraverso la creazione di strutture "piramidali", che permettano ad una società che non sia per azioni di controllare una società per azioni¹¹. In altre parole, tale normativa si applica sia agli accordi tra i soci direttamente detentori della partecipazione azionaria, sia a quelli tra i soci, ad esempio, di una società a responsabilità limitata, che ha nel suo patrimonio l'intero pacchetto azionario di una società per azioni o una partecipazione tale da configurarne il controllo.

4. La durata

Conformemente a quanto già stabilito per le società quotate, l'unico vincolo che il legislatore ha ritenuto opportuno porre all'autonomia privata nella stipulazione dei patti parasociali è quello relativo alla loro durata. La nuova normativa prevede la possibilità sia di accordi a tempo determinato, sia di accordi a tempo indeterminato, confermando così esplicitamente e in via definitiva la piena validità anche di questi ultimi. La nuova norma rappresenta un punto di arrivo rispetto ad una travagliata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che recentemente aveva affermato che *"il patto in virtù del quale alcuni soci di una s.p.a. si vincolino a fare sì che coloro che detengono le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della*

¹¹ In relazione alla nozione di controllo non si può che fare riferimento all'art. 2359 c.c., mentre non ha alcuna rilevanza il tipo sociale adottato dalla società controllante.

*società, non è nullo, pur essendo a tempo indeterminato, non implicando una limitazione alle possibilità del socio di esercitare liberamente il proprio diritto di voto in assemblea, e potendo, quanto al rapporto meramente obbligatorio da esso derivante, essere in ogni tempo oggetto di recesso unilaterale da parte del socio firmatario"*¹². Tale sentenza, superando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto, pertanto, la validità dei patti parasociali a tempo indeterminato, stante la recedibilità *ad nutum* da parte del socio firmatario.

In piena armonia con il nuovo orientamento giurisprudenziale sopra descritto, l'art. 2341-bis distingue gli accordi tra quelli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

Più in particolare, i patti a tempo determinato non possono avere una durata superiore a cinque anni, anche se sono rinnovabili alla loro scadenza. Nell'eventualità in cui le parti dovessero stabilire un termine di durata maggiore, i patti, per espressa previsione di legge, si intenderanno stipulati comunque per cinque anni. Si rientra dunque nel campo dell'art. 1419 c.c. (nullità parziale), trattandosi di un'ipotesi di clausole nulle che non comportano, però, nullità dell'intero contratto, essendo sostituite di diritto da norme imperative¹³. E' bene notare che l'art. 223-*unvicies* delle norme transitorie stabilisce che il limite temporale di cinque anni previsto dall'art. 2341-bis si applica anche ai patti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma ed il termine decorre dal 1° gennaio 2004. Nell'ipotesi di patti a tempo

¹² Cfr. Cass. 23 nov. 2001, n. 14865, in *Società*, 2002, 431ss., con nota di PICONE.

indeterminato, il legislatore, all'articolo 2341-*bis*, secondo comma, ha attribuito ad ogni socio firmatario il diritto di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di sei mesi. Nulla si dice, invece, con riguardo al regime transitorio dei patti parasociali a tempo indeterminato, ma appare evidente che tale nuova disciplina debba applicarsi anche ai patti già in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma.

La norma sulla facoltà di esercitare il recesso sembrerebbe avere natura imperativa, rendendo nullo qualsiasi accordo che privi o renda più gravoso l'esercizio di tale diritto (ad es., tramite l'inserimento di penali o di obblighi di preavviso superiori a sei mesi). Pare, invece, restare ferma la possibilità per le parti di introdurre ipotesi convenzionali di recesso od obblighi di preavviso più contenuti sotto l'aspetto temporale. Formano ancora oggetto di discussione alcuni casi particolari, quale, ad esempio, il sindacato di voto stipulato per tutta la durata della società o per tutta la vita di uno dei contraenti. In particolare, ci si domanda se tali ipotesi rientrino fra i patti a tempo determinato (e come tali incontrino il limite triennale di durata per le società quotate o quinquennale per le società non quotate) ovvero debbano essere considerate a tempo indeterminato, con facoltà di recesso *ad nutum*. Sembra più coerente con quanto già sostenuto dalla giurisprudenza considerare tali patti a tempo indeterminato. Di conseguenza, dovrebbero essere soggetti alla facoltà di recesso in ogni momento, con preavviso di sei mesi, tutti quei patti aventi la

¹³ cfr. FONTANA, *I patti parasociali*, in BERTOLUZZI (a cura di), *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, Torino, 2004, 697 ss.

medesima durata della società o della vita dei loro sottoscrittori, stante la notevole dimensione temporale degli stessi.

La formulazione dell'art. 2341-*bis* ripropone la questione interpretativa già sorta relativamente all'art. 123 Tuif, cioè se sia possibile recedere per giusta causa dai patti a tempo determinato¹⁴. A conclusione dell'analisi degli aspetti introdotti dalla nuova normativa in relazione alla durata dei patti, ci si potrebbe ancora chiedere se, dopo il rinnovo tacito di un patto di durata quinquennale, sia esercitabile il recesso *ad nutum* da parte dei sottoscrittori. Infatti, in linea teorica, si potrebbe pure sostenere che un tale patto rappresenti, *de facto*, un accordo a tempo indeterminato, in quanto con il rinnovo tacito i firmatari hanno voluto aggirare i limiti temporali introdotti dal legislatore. Se così fosse, un tale patto, dopo il suo primo rinnovo, dovrebbe essere suscettibile di recesso *ad nutum*.

5. Il regime di durata dei patti parasociali non rientranti nella nuova normativa

Una volta esaminati gli aspetti principali della nuova normativa in materia di patti parasociali, ci si deve domandare quale sia il regime di durata dei patti parasociali che non rientrano nel nuovo art. 2341-*bis* c.c.. Si tratta sia dei patti relativi alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative ed alle società di persone (sempre che non controllino società per azioni), sia degli accordi che, pur riguardando le società per azioni e loro controllanti, fuoriescono dall'ambito di applicazione in precedenza delineato. Pare corretto ritenere che la valutazione debba essere fatta sulla base dei risultati ai quali

è attualmente giunta la giurisprudenza del Supremo Collegio, non tralasciando tuttavia di considerare alcuni spunti di carattere sistematico che la nuova normativa offre. Per le ragioni in precedenza esposte, non pare possa essere messa in dubbio l'ammissibilità, anche relativamente ai patti parasociali non rientranti nella nuova normativa, degli accordi a tempo indeterminato, con facoltà di recesso *ad nutum* esercitabile in qualsiasi momento, con un preavviso massimo di sei mesi.

Quanto ai patti a tempo determinato, la disciplina dettata per le società per azioni o per le società che le controllano non pare applicabile, in estensione o per analogia alle altre società, tenuto conto che la durata temporale massima può risultare non idonea in considerazione della natura delle parti e dell'operazione per la quale sono stipulati¹⁵. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'operazione, per essere attuata e completata, richieda una durata maggiore.

6. Il regime di pubblicità dei patti parasociali

La validità dei patti parasociali indicati nell'art. 2341-*bis* c.c. dipende, anche dall'osservanza degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 2341-*ter* c.c.. Quanto detto trova, però, un preciso limite soggettivo di applicazione, in quanto la norma si riferisce esclusivamente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Gli adempimenti

¹⁴ La dottrina sostiene che non si può ritenere configurabile un principio generale che permetta di recedere anticipatamente dai patti a tempo determinato per giusta causa: cfr. PICCIAU, *Art. 123 Durata dei patti e diritto di recesso*, in MARCHETTI- BIANCHI (a cura di), *La disciplina delle società quotate*, Milano, 1999, I, 895 ss.

pubblicitari previsti dall'art. 2341-*ter*, primo comma, si estrinsecano nella preventiva comunicazione dei patti parasociali alla società cui essi si riferiscono, e nella dichiarazione della loro esistenza in apertura di ogni assemblea. La predetta dichiarazione deve essere riportata nel verbale dell'assemblea, che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

La norma non manca poi di disciplinare le sanzioni, nelle quali possono incorrere i partecipanti ad un patto parasociale rilevante che non osservino tali obblighi. Il secondo comma dell'articolo 2341-*ter*, infatti, prevede, per il caso di mancata dichiarazione dei patti in apertura di ogni assemblea da parte dei partecipanti, il divieto di esercizio del diritto di voto per le azioni alle quali si riferisce il patto parasociale. Invece, la disciplina delle società quotate commina la radicale nullità del patto parasociale non pubblicato (v. l'art. 122 Tuif).

Nella denegata ipotesi in cui il voto venga ugualmente esercitato in assemblea e sia determinante per il *quorum* deliberativo, la relativa deliberazione è soggetta ad annullamento, ai sensi e per gli effetti del nuovo testo dell'art. 2377. La mancata pubblicità dei patti viene sanzionata unicamente con l'inibizione del diritto di voto. Sotto tale aspetto si osserva che l'inibizione del diritto di voto è collegata unicamente all'annessa dichiarazione relativa ai patti parasociali in apertura di ogni assemblea, mentre non è prevista sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei patti alla società.

¹⁵ LOMBARDI, *I patti parasociali nelle società non quotate e la riforma del diritto societario*, in *Giur. Comm.*, 2003, 267 ss.

Ci si può chiedere cosa accada qualora il socio dichiari la presenza degli accordi parasociali in apertura di assemblea, ma tale dichiarazione non venga trascritta nel verbale, ovvero la dichiarazione risulti trascritta, ma il verbale non venga depositato presso il registro delle imprese. Pare ragionevole sostenere che in tale situazione nessun inadempimento possa essere imputato al socio (che manterrà quindi la piena disponibilità del suo diritto di voto) e che la mancata verbalizzazione o il mancato deposito della delibera possano costituire unicamente fonte di responsabilità per i soggetti preposti a queste incombenze (il segretario ed il presidente dell'assemblea). Come detto, la normativa sulla pubblicità degli accordi parasociali trova applicazione soltanto per le società che fanno ricorso al capitale di rischio e non si applica alle altre società. Dal coordinamento tra gli artt. 2341-*bis* e *ter* e dalla *ratio* della normativa sembra, peraltro, corretto ritenere che anche i patti parasociali relativi a società controllanti altre società, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio debbano essere oggetto di pubblicità. In questa ipotesi gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, trascrizione e deposito devono essere adempiuti sia rispetto alla società controllante, sia rispetto alla società controllata (e quindi debbono constare dalle deliberazioni assembleari di entrambe).

Riassumendo, gli obblighi di pubblicità previsti dalla nuova normativa si articolano su quattro livelli:

- i) i patti parasociali devono essere comunicati alla società;
- ii) i patti parasociali devono essere dichiarati in apertura di ogni assemblea;
- iii) la dichiarazione relativa ai patti parasociali deve essere trascritta nel verbale assembleare;

iv) il verbale contenente la trascrizione deve essere depositato presso il registro delle imprese.

7. Conclusioni

In ragione di quanto esposto, la nuova normativa in materia di patti parasociali rappresenta un'occasione persa dal legislatore per un'armonica e completa disciplina della materia. Infatti, se da un lato gli artt. 2341-*bis* e *ter* hanno avuto il pregio di introdurre nel codice civile uno strumento giuridico da anni largamente utilizzato, dall'altro lato non si può non evidenziare come un po' troppo generica e lacunosa sia la disciplina dei patti parasociali introdotta dal legislatore, parendo più opportuno introdurre una disciplina generale di patti parasociali e non limitarsi a prevederne solo alcune tipologie.

Inoltre, alla luce delle numerose disquisizioni dottrinali e giurisprudenziali in merito alla validità dei patti parasociali, in particolare di quelli a tempo determinato con rinnovo tacito, il legislatore avrebbe potuto definire meglio la materia, non lasciando sopravvivere i dubbi interpretativi di cui abbiamo riferito.

Infine, sarebbe stato opportuno rendere applicabile la disciplina dei patti parasociali anche alle società di capitali diverse dalla società per azioni. Se la principale *ratio* della disciplina dei patti parasociali è quella di evitare una cristallizzazione duratura degli assetti societari, non si capisce per quale motivo la disciplina dei patti parasociali non debba applicarsi anche alle altre società di capitali, che spesso costituiscono, in termini economici e di mercato, realtà identiche alle società per azioni.